



VERBALE INCONTRO T.T. 06.03.2023

In data 06 Marzo 2023, presso l'aula magna del S.E.I. – C.P.T. ad Imperia, Via Pr. Gazzano 24, si è tenuto l'incontro del "Tavolo Tecnico". Erano presenti:

Per l'ASL 1: Dott. Salvatore Mazzarella, (Ing. Dellacà Pierpaolo – Ing. Alice Tortello, Collaboratori tecnico professionali)

Per l'INL: Ing. Francesco Paolo Bernardini

Per l'Area Sicurezza: Ing. Paola Fognini, Geom. Gianni Anfossi

Per l'INAIL: Dott.ssa Giovanna Cannonero (presente in videoconferenza)

Membri aggiunti:

Per l'Ordine degli Architetti: Arch. Mirko Lanteri (sost. Arch. Fausto De Luca)

Per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati: Geom. Davide Sgrò

Per l'Ordine dei Periti industriali: P.I. Luca Gallo

Per l'Ordine dei TSRM: Dott. Francesco Rotomondo

Per l'Ordine degli Ingegneri: Ing. Monica Peirano (sost. Ing. Fabio Sappia)

RLST UIL: Aliosha Castagna

RLST CISL: Massimo Frisiani

Assente RLST CGIL: Boufka Garjmi

Dopo i saluti ai partecipanti l'Ing. Fognini consegna una copia del rinnovo del Tavolo Tecnico ai rappresentanti degli Enti partecipanti, già siglato in precedenza, apponendo, come data di inizio validità del rinnovo, la data odierna.

Come anticipato nell'ordine del giorno si comunica ai presenti che il CCNL dell'edilizia, in fase di ultimo rinnovo, ha previsto che la formazione dei lavoratori, ex art.37 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere aggiornata con cadenza triennale e non più quinquennale, come previsto dalla normativa. Essendo l'applicazione del CCNL un obbligo da rispettare da parte delle imprese, ed essendo la misura introdotto più restrittiva di quella prevista dalla legge, gli Organi ispettivi presenti ritengono che tale prescrizione debba essere rispettata, ma avendo tempo fino al Marzo del 2025 per rimanere nei termini, è possibile che nel frattempo le norme vengano armonizzate. La Cassa Edile avviserà le imprese comunque attraverso un'apposita circolare.

Con riferimento ai quesiti trattati, si riportano le risposte che sono state condivise dai presenti all'incontro, rammentando che, come già ricordato nel Protocollo di istituzione del TT, le interpretazioni elaborate esprimono "esclusivamente la sintesi del pensiero dei rappresentanti degli Enti Promotori. Tali elaborati, quindi, non costituendo risposte ad Interpello ex art. 12 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non avranno carattere impegnativo per le rispettive Amministrazioni di appartenenza". Inoltre, esse saranno da considerare "superate" nel caso vengano emanate norme, interpelli o circolari interpretative ufficiali.

Quesito n.1)

Nel caso di "ponti a sbalzo" e "castelli di carico, il sottoponte è sempre necessario? (Rif. Art. 128 c.2 D.Lgs. 81/08)

L'art. 128 comma 2 del DL.Gs 81/08 impone che "La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni."

I Rappresentanti degli organi di vigilanza presenti ritengono che il sottoponte vada omesso solo ed esclusivamente per lavori di durata inferiore ai cinque giorni.

Quesito n.2)

Con riferimento alla compilazione del "registro degli addestramenti", introdotto dal D.L.146/2021, si chiede se si riferisca solo all'uso di attrezzature di lavoro per le quali sia richiesta una specifica abilitazione.

Il comma 5 dell'Art. 37 del d.L.gs 81/08 prevede: "L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato" da cui si evince che il registro si riferisce a tutte le macchine, attrezzature, impianti, sostanze e dispositivi anche di protezione individuale a prescindere dalla eventuale specifica abilitazione.

Quesito n.3)

Se e per quanto tempo è necessario conservare la "documentazione di cantiere" inerente la materia sicurezza, a lavori ultimati.

*Non esiste una norma che disciplina l'obbligo di conservazione della documentazione di cantiere, in assenza di norme di settore specifico, i tempi di conservazione delle diverse tipologie di documenti variano a seconda del periodo di prescrizione dei relativi diritti; il rapporto tra Committente e Professionista è qualificabile come obbligazione contrattuale e, pertanto, i diritti derivanti godono di un termine ordinario di prescrizione di **10 anni**.*

*Se ne deduce che il termine massimo entro il quale vige l'obbligo per il professionista di conservazione della documentazione è di **10 anni dal termine dell'incarico**.*

Quesito n.4)

E' possibile per un professionista, tecnico abilitato, svolgere funzione di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, qualora lo stesso sia anche socio di capitale dell'impresa affidataria/esecutrice dei lavori, non lavoratore?

L'art. 89 comma f) del D.L.gs 81/08 definisce il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera come il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il Datore di Lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;

Il socio di soli capitali non prestando attività lavorativa presso l'impresa, non può essere considerato lavoratore, quindi può essere designato dal Committente coordinatore in materia di sicurezza in fase di esecuzione. Tutti i presenti sono d'accordo nel rilevare una incompatibilità di fatto in quanto il soggetto che controlla fa parte della compagine del controllato.

In occasione dell'incontro, si fa rilevare ai tecnici presenti che il punto 35 dell'elenco della documentazione di cantiere, redatto dall'Area Sicurezza SEI-CPT, in collaborazione con gli enti di vigilanza, riporta ancora l'invio postale all'INAIL della documentazione relativa all'impianto di cantiere, mentre tale procedura è stata sostituita dalla "CIVA ". Inoltre non è erroneamente in elenco il "fascicolo dell'opera".

Infine la discussione si sposta sugli Amministratori di condominio che molto frequentemente ricorrono ad escamotage per evitare la designazione del coordinatore della sicurezza , commettendo violazioni al Testo Unico della sicurezza. Tutti i presenti ritengono che sia utile avviare una campagna informativa per i committenti e gli Amministratori di condominio sugli obblighi previsti a loro carico dal D.L.gs 81/08 e s.m.i.

Il Verbalizzante
Ing. Paola Fognini
